ASSOCIAZIONE PENSIONATI

Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

Tutti dovremmo preoccuparci del futuro
perché là dobbiamo passare il resto della vita
(Paul Bowles)

NOTIZIARIO N. 103 Trento, 24 novembre 2014

VERTENZA FIP

Siamo risultati "soccombenti".
Ecco la sentenza:

«Il Tribunale di Roma – Seconda Sezione Lavoro

(omissis)

OGGETTO: fondo di previdenza complementare – criteri di determinazione, italiani e internazionali, del bilancio e giacenze del fondo – distrazione di fondi ex art. 2117 c.c.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato gli istanti indicati in epigrafe hanno dedotto:

– di essere pensionati iscritti al Fondo Integrativo dell'ex Cassa di risparmio di Trento e Rovereto (FIP) (fondo pensionistico complementare facente capo, attualmente, a Unicredit s.p.a.);

– che il FIP, secondo accordo sindacale, è un fondo interno a prestazione definita, incluso nel bilancio della società convenuta (come voce del passivo a sé stante);

– che i criteri di redazione del bilancio della società sono mutati per l'introduzione, dal 2006, di normativa comunitaria (criteri IAS);

– che Unicredit ha utilizzato l'applicazione dei nuovi criteri comunitari per ridurre, in realtà, le giacenze del FIP di € 2.611.724,00 ed incamerarle nel proprio patrimonio, con conseguente violazione dell'art. 2117 c.c. che vieta all'imprenditore di distrarre dal fine al quale sono destinati i fondi speciali per la previdenza e l'assistenza.

Hanno chiesto l'accertamento della violazione dell'art. 2117 c.c. e, per l'effetto, la condanna della società a riassegnare la somma di €2.611.724,00 ai FIP ex Cassa di risparmio di Trento e Rovereto e gli incrementi su di essa dovuti per interessi dal 2007, dando evidenza contabile nel bilancio annuale.

La società si è costituita eccependo l'infondatezza della domanda, di chi chiedeva il rigetto, deducendo, in particolare, che la rappresentazione contabile esposta nei bilanci, rappresentativa dell'onere pensionistico in oggetto, costituiva solamente una stima attuariale (variabile in quanto teneva conto di elementi vari quali la probabilità di morte degli iscritti e l'inflazione).

Espletata CTU contabile sui bilanci della banca, acquisite note delle parti e all'esito della discussione orale la causa è stata decisa con pubblica lettura del dispositivo e contestuale motivazione.

segue a pagina 11

SOMMARIO

Vertenza FIP 1, 11, 12
Assistenza fiscale
Il 730 on-line solo per chi ha l'«accredito» 2
Panchina del pensionato: Amare riflessioni 3
Speciale TASI 4
Conteggi in 5 mosse per capire quanto versare 5
Il Comune di Trento sulla TASI 2014 6
Fisco e casa, arriva il nuovo catasto 6
Per l'inquilino un obbligo autonomo 7
Gli eredi e il calcolo dell'imposta 7
Cambia il calcolo se l'affittuario lascia la casa 8
Cedolare, acconto in cerca dell'aliquota ridotta al 10% 9
Deleghe scritte e limitate (diritto di condominio) 10
Cassazione. Il conto cointestato non va diviso a metà 10
I nostri lutti / Pensioni di reversibilità / Quote associative 2015 12

Sede: TRENTO, Corso 3 Novembre 102 – Tel. e Fax 0461 93 32 55 – e-mail: asspenscassa@tin.it - sito web: http://asspenscaritro.xoom.it

ASSISTENZA FISCALE

IL 730 ON-LINE SOLO PER CHI HA L'«ACCREDITO»

Per accedere alla dichiarazione precompilata bisogna registrarsi al canale telematico Fisconline

"Basta vedere il fisco come se fosse un mostro".

Con il via libera del Governo del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, il modello 730 precompilato partirà, in via sperimentale, dal 2015 per i redditi relativi al 2014. Quindi, entro il 15 aprile 2015, l'agenzia delle Entrate renderà disponibili, telematicamente nel proprio sito internet le dichiarazioni dei redditi precompilate dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

Il fisco – viene spiegato nei ripetuti messaggi del Governo per illustrare come la nuova dichiarazione dei redditi rappresenti una rivoluzione copernicana nel rapporto con l'Amministrazione finanziaria – darà del tu al contribuente ("Benvenuto Mario Rossi, clicca qui. Integra o modifica"), con un modello lontano anni luce dal vecchio modulo cartaceo. Questo perché "il 730 diventa un mini-sito personale nel quale molti spazi sono già riempiti con i dati in possesso del fisco e gli altri potranno essere integrati". Eccola qui, infatti, l'innovazione: saranno già presenti i dati relativi all'anagrafe tributaria (quelli anagrafici, i parenti a carico, gli immobili e i terreni posseduti), quelli trasmessi da banche, assicurazioni ed enti previdenziali e quelli contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta (vale a dire i datori di lavoro). Notizia che, rilanciata subito come la madre di tutte le rivoluzioni del Fisco, porta con sé dubbi, smentite e preoccupazioni da parte degli stessi esperti del settore.

Prima precisazione. La dichiarazione non busserà affatto alla porta degli italiani che ne hanno diritto, né sarà spedita loro per e-mail (neanche a quanti avessero la posta certificata). Il 730 sarà messo a disposizione dei contribuenti attraverso i servizi telematici delle Entrate, probabilmente tramite "Fiscoonline". Quindi, gli interessati farebbero bene ad attivarsi da ora, per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso al servizio. visto che per accedervi l'Agenzia dovrà inviare un codice pin. Procedura che richiede un paio di settimane di tempo. In alternativa, il modello potrà essere scaricato "dal proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale" o da Caf e commercialisti. Metodi che, tuttavia, non sono stati ancora chiariti.

Seconda precisazione. La dichiarazione dei redditi non eviterà assolutamente di essere rivista, perché gran parte dei modelli che l'Agenzia delle Entrate preparerà dovrà essere integrato, non prevedendo una seria di deduzione e detrazioni.

In base all'articolo 9 del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, ad oggi l'unica scadenza da rispettare di tutta l'operazione relativa alla dichiarazione precompilata è quella del 15 aprile 2015 e riguarda solo l'agenzia delle Entrate, la quale, in via sperimentale, dovrà rendere disponibili telematicamente il 730 precompilato 2015, relativo ai redditi prodotti nel 2014.

Uno o più provvedimenti del direttore delle Entrate, infatti, dovranno individuare i «termini» e le «modalità applicative» di tutti i nuovi adempimenti, introdotti per consentire alle Entrate di acquisire le informazioni necessarie per compilare il 730.

Ad esempio, è previsto che entro il «7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti» i sostituti d'imposta debbano inviare in via telematica alle Entrate i Cud dei propri sostituiti. Ad oggi, senza i decreti attuativi, questo obbligo non vale per il 2014.

Solo dall'anno che verrà individuato dai decreti, inoltre, i «soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari» dovranno trasmettere «entro il 28 febbraio di ciascun anno all'Agenzia del'Entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente»: gli «interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso», i «premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni», i «contributi previdenziali ed assistenziali» e i «contributi versati alle forme pensionistiche complementari».

A dire il vero, un'altra data certa nel decreto semplificazioni c'è ed è quella che obbligherà gli ospedali, i medici e le farmacie ad inviare i dati delle spese mediche, detraibili o deducibili (farmaci, visite e ticket), sostenute dai contribuenti dal 2015 in poi. Va detto, però, che a due mesi dall'inizio di questo nuovo adempimento, mancano ancora le specifiche tecniche alla trasmissione telematica e i relativi decreti attuativi. È auspicabile una definizione a breve dei dettagli del nuovo adempimento, ad esempio per adeguare i registratori di cassa delle farmacie prima di fine anno ed evitare la registrazione a mano, nel corso del 2015, degli scontrini parlanti nel nuovo "software", per consentirne l'invio telematico.

segue a pagina 4

AMARE RIFLESSIONI DI UN PENSIONATO

Il Signor Verdi, pensionato ultrasettantenne, si alza ogni mattina molto presto anche perché deve portare fuori casa Pucci per le sue necessità. Pucci è un cane di piccolissima taglia, di razza indefinibile e molto avanti con gli anni.

Fino a qualche tempo fa bastava raggiungere i giardini pubblici non molto distanti, ma ora è zona vietata per i cani, ed il luogo deputato a Pucci per soddisfare le sue esigenze è lontano ed al Signor Verdi, che non ha più il passo veloce di un tempo, quando scendeva dalla collina di Trento verso Via Galilei che sembrava un bersagliere, occorre circa un'ora per arrivarci.

A fine passeggiata rientra in casa. Pucci si acciambella sulla sua cuccetta, mentre lui mette il vestito buono perché deve andare in "centro". È un rituale quella visita che si ripete spesso, un rituale reso necessario dall'improrogabile necessità di acquistare, assieme al giornale locale, anche la Gazzetta Ufficiale. Potrebbe altrimenti venire a conoscenza delle nuove leggi?

In Italia, dicono, ci sono duecentomila e più leggi spesso incomprensibili, talvolta irrazionali ed in contrasto tra di loro, ma l'ignoranza delle leggi non è ammessa ed il pensionato Verdi è uomo ligio e rispettoso. Spesso non riesce a capirci un granché con quella fraseologia e tutti gli, ovviamente necessari, richiami e rimandi ad articoli di leggi precedenti. Il suo avvocato, figlio di un caro amico, gli dà, gratuitamente, una mano riportando gli opportuni chiarimenti al margine delle norme, ovviamente dopo alcuni giorni, cioè dopo aver studiato e tradotto in italiano le norme stesse.

Terminata questa incombenza si affretta a dare un'occhiata ai manifesti apposti nei punti strategici per venir a conoscenza delle ordinanze comunali perché è appunto con questo mezzo che il sindaco ordina e dispone. Da tempo Verdi ha capito che la società è suddivisa in: cittadini che fanno le leggi per gli altri e che pertanto Loro non son tenuti a rispettare. Si è poi da tempo accorto che esiste una pletora di pseudo cittadini a cui sono concessi numerosi privilegi correlati all'importanza del mestiere e dell'incarico che vi svolgono. Buoni ultimi i "niente" come lui che esistono solo perché una volta all'anno presentano la regolare dichiarazione dei redditi.

Un tempo lui è stato un fedele servitore di piccolo calibro, tale rimasto per non aver voluto accettare la regola della distinzione tra uomini che contano e non, convinto di dover essere al servizio di tutti. Il suo rifiuto al servilismo lo ha relegato in fondo alla scala dei poteri ed oggi fra i "niente".

Si è fatto tardi ed il Signor Verdi s'avvia verso casa ma prima fa sosta da un vecchio amico che gli mette da parte "Il Sole 24 Ore", tanto a lui vanno bene anche le notizie del giorno prima.

Dal "Sole" il Signor Verdi apprende che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha detto che bisogna diminuire le tasse. La cosa non interessa, non si parla certamente di lui ma degli imprenditori, dei commercianti e dei "cittadini", ma il Presidente dice anche che bisogna rivedere il sistema previdenziale e assistenziale.

Ora parla di me, pensa il Signor Verdi e sente una fitta al cuore, è già tanto difficile sfangarla così, ma ciò che gli fa più male è scoprire che qualcuno dice che la sua sopravvivenza è causa di sacrifici e sofferenze per ben tre giovani in quanto lui sta vivendo alle loro spalle!! E pensare che era convinto di aver diritto a qualche cosa di più per i quaranta anni di onesto lavoro senza mazzette. Certo, pensa ancora il Signor Verdi: "se sono rattristato e preoccupato io chissà quanto deve soffrire il Presidente che sa che di giovani lui ne sacrificherà, al momento della pensione, ben tre o quattrocento! Pover uomo!!".

continua da pagina 2

Presentazione del modello

Solo dall'anno che verrà individuato da «uno o più provvedimenti del direttore delle Entrate», i modelli 730 cartacei (precompilati o meno) dovranno essere presentati entro il 7 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, al proprio sostituto d'imposta (che aderisce all'assistenza fiscale), a un Caf o a un professionista abilitato (solo consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili). Oggi, la scadenza ordinaria (senza eventuali proroghe) è il 30 aprile per la consegna al proprio sostituto d'imposta e il 31 maggio ad un Caf o a un professionista abilitato. In alternativa a questi tre canali, il contribuente potrà inviare telematicamente alle Entrate il modello 730 precompilato (con o senza modifiche) direttamente, cioè senza l'ausilio di terzi (Caf, professionista o sostituto).

Solo a partire dal 2017 i modelli saranno solo da confermare (o da modificare se errati).

Premessa:le note informative pubblicate sul presente notiziario fanno riferimento alla normativa in essere al momento dell'invio alla tipografia. E' in gestazione l'ennesima modifica che dovrebbe entrare in vigore a partire dal 2015. Al prossimo notiziario!!

SPECIALE TASI

PROPRIETARIO

La Tasi è un tributo a doppia soggettività passiva, nel senso che colpisce sia il proprietario sia l'utilizzatore dell'immobile.

La regola base

Il comma 671 della legge 147/2013 prevede che la Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili soggetti al tributo (fabbricati e aree fabbricabili).

Il possesso

Il possesso degli immobili è inteso come possesso qualificato e limitato alle ipotesi di titolarità del diritto di proprietà o dei seguenti diritti reali di godimento: usufrutto, uso, abitazione e superficie. Il proprietario rileva ai fini Tasi solo nel caso di proprietà "piena" di fabbricati o aree fabbricabili, cioè quando lo stesso può godere e disporre dell'immobile in modo pieno ed esclusivo, ovviamente entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Se però risulta essere solo il "nudo" proprietario dell'immobile, il soggetto passivo della Tasi sarà invece il titolare del diritto reale minore (usufrutto, uso, abitazione, superficie).

Si tratta di una soggettività passiva analoga a quella prevista per l'Imu, con la differenza che per la Tasi non è contemplata l'ipotesi dell'enfiteusi (invero di scarso rilievo) né quella della concessione demaniale, inoltre la locazione finanziaria viene disciplinata in maniera più dettagliata

USUFRUTTUARIO

Il titolare del diritto di "usufrutto" (usufruttuario) è colui che gode del bene nel rispetto della sua destinazione economica (articolo 981 Codice civile), potendone trarre ogni utilità e in particolare di fare propri i frutti civili (per esempio i canoni di locazione). L'usufrutto può essere costituito per contratto o per testamento (volontario), ossia direttamente dalla legge (legale). Un tipico esempio è quello che viene riconosciuto a entrambi i genitori che esercitano la potestà su un figlio minore proprietario di un immobile: a pagare saranno in tal caso i genitori

Usuario

Il titolare del diritto di "uso" (usuario) è colui che può servirsi del bene e se fruttifero coglierne i frutti limitatamente, però, ai bisogni suoi e della sua famiglia (articolo 1021 Codice civile), bisogni quindi da valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto

Superficiario

Il superficiario acquisisce il diritto di edificare e di mantenere sul suolo altrui, o nel sottosuolo altrui, una propria costruzione. Si determina così la situazione, non rara, per la quale il proprietario della costruzione e il proprietario del suolo sono soggetti tra loro diversi: il primo ha la proprietà della costruzione (proprietà superficiaria); il secondo è solo proprietario del suolo e come tale non rileva ai fini Tasi

TITOLARE DEL DIRITTO DI "ABITAZIONE"

È colui che può abitare una casa limitatamente però ai bisogni suoi e della sua famiglia (articolo 1022 Codice civile).

Il diritto

Il diritto di abitazione si può costituire per contratto (ad esempio in seguito a divorzio) o per legge. Quest'ultimo è il caso del coniuge superstite, al quale l'articolo 540 del Codice civile attribuisce il diritto di abitazione sulla casa familiare di proprietà del defunto o in comunione. Si tratta di un diritto che il coniuge superstite acquisisce al momento dell'apertura della successione cioè alla morte del de cuius (Cassazione n. 6231/2000), a prescindere dall'accettazione dell'eredità e anche nel caso di rinunzia a quest'ultima. Solo il trasferimento della residenza fa perdere il predetto diritto.

Fra i soggetti passivi

Il titolare del diritto di abitazione rientra tra i soggetti passivi della Tasi, mentre gli eventuali figli del de cuius sono solo "nudi proprietari" e come tali assolutamente estranei al rapporto d'imposta. Il diritto di abitazione previsto dall'articolo 540 del Codice civile scatta nei confronti del coniuge superstite solo se la

casa familiare è «di proprietà del defunto o comuni». Se invece l'immobile è di proprietà di un figlio, è quest'ultimo che deve pagare la Tasi, a meno che il coniuge superstite mantenga il diritto di usufrutto ed è quindi soggetto passivo del tributo

DETRAZIONI

La normativa della Tasi impone ai Comuni di introdurre detrazioni per le abitazioni principali e fattispecie assimilate, però solo nel caso di applicazione dell'aliquota supplementare non superiore allo 0,8 per mille, che consente di sforare il limite massimo del 2,5 per mille previsto per il 2014. La scelta è invece facoltativa per i Comuni che non hanno inteso azionare la leva fiscale aggiuntiva.

L'importo

Diversamente dai 200 euro previsti per l'Imu fino all'anno scorso, l'importo delle detrazioni Tasi non è fisso ma stabilito dal singolo ente, sempre che le abbia introdotte. Per il contribuente la detrazione comporta la diminuzione dell'importo finale del tributo da pagare, ottenuto attraverso una sottrazione tra la Tasi calcolata con l'aliquota prevista dall'ente e l'importo della detrazione spettante.

Caccia alla delibera

Ma per capire di che cifra stiamo parlando occorre leggere la delibera approvata dall'ente, quella che risulta pubblicata sul sito del Dipartimento delle finanze (l'unico canale ufficiale). L'operazione non è del tutto semplice per via delle molteplici soluzioni adottate (detrazioni fisse, mobili, combinazioni con reddito del proprietario o rendita catastale dell'immobile), che in alcuni casi risultano particolarmente ostiche perfino per commercialisti e Caf.

CONTEGGI IN CINQUE MOSSE PER CAPIRE QUANTO VERSARE

Rendite, aggiornamenti e moltiplicatori ereditati dall'Imu

Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione di fabbricati, compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, ad eccezione dei terreni agricoli che non sono soggetti al nuovo tributo. La definizione di fabbricato ed area fabbricabile è la stessa dell'Imu.

Il tributo è dovuto sia dai possessori, cioè i titolari dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie, sia dai detentori, a qualsiasi titolo. In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario finanziario, mentre per le multiproprietà è dovuta dall'amministratore.

Chiarito su cosa e chi deve pagare per la disciplina nazionale, occorre poi verificare le delibere comunali, perché il livello di imposizione cambia da Comune a Comune, così come anche le regole di calcolo, soprattutto con riferimento alle detrazioni per abitazione principale. In pratica, il calcolo si articola in cinque mosse: rendita, rivalutazione e moltiplicatori sono stabiliti dalla legge nazionale, mentre l'aliquota e l'eventuale detrazione dipendono dalle delibere comunali.

Le delibere da prendere in considerazione sono solo quelle pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze, perché solo con questa pubblicazione diventano efficaci e quindi vincolanti per i contribuenti.

Per calcolare l'imposta occorre partire dalla base imponibile, che va calcolata secondo le regole previste per l'Imu. Quindi, per i fabbricati, in base alla rendita catastale iscritta al 1° gennaio, rivalutata del 5 per cento e aggiornata con i moltiplicatori previsti per le diverse categorie catastali. Nel caso di aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio, ma va ricordato che molti Comuni deliberano dei valori venali di riferimento, il cui utilizzo mette al riparo da futuri atti di accertamento.

Alla base imponibile andrà successivamente applicata l'aliquota, che varia in funzione della destinazione data all'immobile. L'imposta così ottenuta andrà rapportata alle quote e ai mesi di possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Se il fabbricato è destinato ad abitazione principale, occorrerà decurtare dall'imposta l'eventuale detrazione concessa dal Comune. Sulla detrazione si registra il massimo di differenziazione, perché ci sono enti che l'hanno prevista in misura fissa uguale per tutti, c'è chi l'ha subordinata ad uno specifico livello di reddito, chi l'ha differenziata in base alla rendita catastale, per concludere con chi ha usato delle formule matematiche. Alcuni Comuni poi, invece hanno differenziato le aliquote per scaglioni di rendita catastale.

Passando alla categoria «altri immobili» occorrerà verificare quali sono soggetti a Tasi. Il Comune potrebbe non assoggettarli, perché magari ha l'aliquota Imu al massimo, oppure potrebbe colpire solo alcune categorie, come gli immobili mercantili e i fabbricati rurali strumentali, perché esclusi dall'Imu.

Verificato l'assoggettamento a imposta, occorrerà verificare anche la quota che il Comune ha deciso di porre a carico del detentore, variabile dal 10 al 30 per cento. L'aliquota da utilizzare è quella prevista per la destinazione data al fabbricato dal possessore. Quindi, anche se l'abitazione è locata a soggetto che la utilizza come abitazione principale, l'aliquota è sempre quella degli «altri immobili», a nulla rilevando la destinazione data dall'utilizzatore.

Prima di passare al pagamento, occorre verificare che si sia raggiunto l'importo minimo di versamento, che in assenza di diversa regolamentazione comunale è fissato in 12 euro.

QUESTO È QUANTO PREVEDE IL COMUNE DI TRENTO PER LA TASI 2014

Chi paga

La TASI è dovuta dai titolari di diritti reali (proprietà, usufrutto e diritto di abitazione) di fabbricati, compresa l'abitazione principale ed aree edificabili (combinato disposto con LP. 1/2014).

Come si calcola

La TASI ha la stessa base di calcolo dell'IMUP, ma l'aliquota è più bassa: l'1 per mille, con

50 euro di detrazione, per le abitazioni principali (che però non pagheranno più l'IMUP, tranne che per le abitazioni in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9), l'1 per mille per gli immobili iscritti in catasto come rurali (strumentali all'attività agricola), con una detrazione fissa di 300,00 euro e l'1,5 per mille per tutti gli altri immobili.

Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili gli immobili destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo ed imprenditoriale, ad eccezione degli immobili iscritti al catasto nelle categorie C1 e D5 (destinati alle attività di banche, istituti di credito, assicurazioni ed attività assimilate), degli A10 e dei fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.

Sono esentati dal versamento TASI gli occupanti dell'immobile, (es.: inquilini, occupanti con contratto di comodato). In questo caso, il soggetto passivo dell'immobile dovrà pagare una misura ridotta della TASI, ovvero, il 90% corrispondente all'1,35 per mille, se il fabbricato è occupato per più di sei mesi nel corso dell'anno.

Come pagare

L'acconto è stato pagato il 16 giugno, mentre il saldo dovrà essere versato entro il 16 dicembre utilizzando la copia precompilata del modello F24 spedita a suo tempo.

Per ogni approfondimento, è possibile formulare quesiti via posta elettronica a questo indirizzo: tributi.comune.tn@cert.legalmail.it.

I versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con modello F24, i codici tributo sono sotto elencati:

- 3958 per abitazione principale e relative pertinenze
- 3959 per fabbricati rurali strumentali
- 3960 per aree fabbricabili al Comune
- 3961 per altri fabbricati al Comune

Il codice ente del Comune di Trento da riportare nel modello F24 è L378.

Versamento minimo: la TASI non è dovuta se l'importo complessivo annuo è uguale o inferiore a 12,00 Euro.

FISCO E CASA, ARRIVA IL NUOVO CATASTO

Tutto pronto per le nomine delle commissioni censuarie che gestiranno i nuovi estimi

Il nuovo catasto comincia ad avere un quadro ufficialmente definito. E la chiave di tutto resta l'algoritmo che porterà a definire le nuove rendite e i nuovi valori catastali, che di fatto è già in lavorazione da parte dei tecnici dell'ex agenzia del Territorio.

Con l'approvazione, ieri, al Consiglio dei ministri, del decreto legislativo sulle commissioni censuarie, mancheranno poi pochi giorni alla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» e all'avvio dei meccanismi esecutivi e alla decorrenza dei termini.

Il testo ha i contenuti di quello affidato alcune settimane fa alle commissioni parlamentari e già approvato: fissa le regole di composizione e funzionamento delle commissioni censuarie. Un'istituzione che aveva funzioni importanti anche prima ma che di fatto, a causa del blocco delle nomine che avevano interessato la commissione censuaria centrale, e molte provinciali, da alcuni anni, aveva perso ormai di significato.

Ora, invece, le commissioni, che non a caso sono state oggetto del primo dei decreti legislativi dedicati alla riforma del catasto (uno dei cardini della delega fiscale), torneranno a funzionare.

Il presidente della commissione centrale, invece, sarà nominato con Dpr su proposta del ministro dell'Economia e previa delibera del Consiglio dei ministri.

La nascita delle commissioni, tra tre-quattro mesi, permetterà, da una parte, di riprendere le attività di gestione delle revisioni dei quadri tariffari estimali (dalle tariffe, che saranno a metro quadrato, dipenderanno le rendite e i valori su cui calcolare le tasse) e, soprattutto, di validazione degli algoritmi che definiranno questi valori e rendite unità per unità. Per questo alle Entrate si aspettano l'approvazione del decreto sulle «funzioni statistiche» entro fine anno, in modo che entro i primi mesi del 2015 la macchina possa davvero partire.

La chiave dell'algoritmo sarà quindi saldamente nelle mani dell'Agenzia ma ci sono fattori importanti che dovrebbero rendere le «funzioni statistiche» degli strumenti di equità: per ogni «microzona» e per ogni tipologia immobiliare (abitazioni, negozi, eccetera) bisognerà infatti individuare il «valore medio di mercato».

A questo si applicheranno coefficienti che terranno conto, tra l'altro, di ubicazione, epoca di costruzione e grado di finitura. I coefficienti funzioneranno sulla base, appunto, di un algoritmo che definirà il valore unitario del metro quadrato. E le 103 commissioni censuarie locali saranno chiamate a validare queste funzioni statistiche.

La fase conclusiva dell'iter sarà l'attribuzione del valore patrimoniale medio stabilito, attraverso gli algoritmi, sulla base del valore di mercato e la nuova rendita che – sempre attraverso le funzioni statistiche – sarà ancorata al valore locativo. E a questo punto un lustro sarà passato.

Chi volesse contestare gli importi attribuiti potrà farlo in autotutela (questo sarà oggetto del terzo decreto legislativo) verosimilmente presso gli uffici delle Entrate o presentare un ricorso vero e proprio al giudice tributario. Mentre la competenza del Tar sarà limitata alle sole questioni di legittimità.

Ma non è tutto. La questione centrale è se e come i prossimi decreti sul Catasto daranno attuazione al principio dell'invarianza di gettito. Altro grosso rischio.

PER L'INQUILINO UN OBBLIGO AUTONOMO

Il Comune non può chiedere al proprietario la parte del tributo non pagata dal «detentore»

Soggetti passivi della Tasi non sono solo i proprietari, ma anche i detentori, cioè chi utilizza un bene immobile senza esserne il proprietario. Si tratta del principale elemento distintivo rispetto all'Imu. Non è in alcun modo richiesto un contratto formale per configurare la posizione del detentore, trattandosi di una situazione di fatto. Solo per fare degli esempi comuni, sono soggetti passivi Tasi anche i comodatari e gli inquilini.

Tra possessori e detentori non esiste solidarietà passiva. Questo significa che l'imposta non pagata dal detentore non può essere richiesta al proprietario. Nel contempo, l'autonomia della posizione del possessore rispetto al detentore comporta che il pagamento dell'intera imposta da parte del primo non libera il secondo, a meno che il possessore non dichiari formalmente al Comune di essersi accollato il debito del detentore. Invece, in presenza di una pluralità di detentori, nei confronti del Comune ciascuno è tenuto al pagamento dell'intero, sussistendo per l'appunto solidarietà nell'obbligo di versamento. Il numero dei detentori non incide sull'importo del tributo. In caso di più utilizzatori, non rilevano eventuali criteri di riparto dell'imposta adottati tra le parti (ad esempio, in proporzione alla superficie utilizzata). Questi criteri infatti avranno una valenza esclusivamente interna, poiché il Comune è libero di rivolgersi a qualunque utilizzatore per richiedere l'importo non versato.

La quota a carico dei detentori può variare tra il 10% e il 30% dell'imposta, a seconda di quanto deciso nel regolamento comunale. In assenza di indicazioni locali, si assume per legge la quota minima del 10%.

La Tasi del detentore si calcola applicando le regole del possessore, poiché è una frazione del tributo complessivamente dovuto da questi. Ne deriva che se il Comune ha deciso l'applicazione della Tasi solo per l'abitazione principale, il detentore non dovrà di regola versare alcunché, anche se risiede nell'immobile utilizzato. In caso di utilizzi temporanei dell'immobile, di durata non superiore a sei mesi, il soggetto passivo Tasi è solo il possessore.

Il possessore non può mai essere considerato detentore, neppure se si tratta di diritti possessori parziali. Così, per esempio, un soggetto che possiede un quinto dell'immobile in cui vive sarà chiamato a versare unicamente la Tasi del possessore.

Non è chiaro come comportarsi quando l'immobile è utilizzato promiscuamente sia dal possessore sia dal detentore. L'ampiezza e indeterminatezza della figura del detentore, se si segue un'interpretazione letterale, potrebbe portare complicazioni. Si pensi al convivente in una coppia di fatto, alla badante che convive con l'assistito, proprietario dell'abitazione, ma anche al coniuge e ai figli del possessore. Nel totale silenzio della legge, sembra preferibile adottare la tesi secondo cui in queste situazioni, e altre simili (ad esempio, abitazione principale parzialmente locata) il pagamento della Tasi da parte del proprietario assorbe l'imposta dell'utilizzatore. Aderendo a questa lettura, l'intero importo del tributo sarebbe a carico del possessore.

Poiché l'obbligazione dei detentori è determinata unitariamente, e non pro quota, ai fini del superamento del limite minimo di versamento si deve considerare il totale dovuto da questi soggetti, a prescindere dalle modalità, unitaria o frazionata, del pagamento. In presenza di più utilizzatori, infatti, è liberamente ammesso sia il versamento cumulativo dell'imposta sia quello frazionato, da parte di ciascuno di essi.

SONO TENUTI A CALCOLARE L'IMPOSTA DAL GIORNO IN CUI DIVENTANO «CHIAMATI»

L'applicazione della Tasi potrebbe complicarsi anche nell'ipotesi del proprietario deceduto recentemente.

In tal caso gli eredi, per la parte non assolta dal defunto prima del suo decesso, sono tenuti a versare il tributo collettivamente e impersonalmente, in virtù di un obbligo di solidarietà tra loro. Relativamente al periodo successivo alla morte del "de cuius", gli eredi sono invece tenuti al pagamento della Tasi in proporzione alle quote di possesso secondo le regole

previste per l'Imu, estensibili al nuovo tributo (in tal senso si è espresso il Dipartimento delle finanze con le Faq del 3 giugno 2014).

I chiamati all'eredità sono peraltro soggetti passivi anche in caso di eredità giacente e la nomina del curatore dell'eredità giacente (quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso dei beni ereditati) non rileva sulla soggettività passiva nel periodo intercorrente tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità.

Va inoltre evidenziato che gli eredi che abbiano presentato la dichiarazione di successione non sono tenuti a presentare anche la dichiarazione Tasi in quanto provvederà l'agenzia delle Entrate a trasmetterla al comune di ubicazione degli immobili (il comma 687 della legge 147/13 rende applicabili le stesse regole previste per l'Imu).

Occorre però fare attenzione perchè la soggettività passiva ai fini Tasi non scatta in caso di "nuda" proprietà, che si ha quando sull'immobile risulta costituito un diritto reale minore come l'usufrutto o il diritto di abitazione. In realtà, sul punto la disciplina Tasi è piuttosto lacunosa perché manca, diversamente dall'Imu, l'elenco dei soggetti passivi che si può comunque desumere dal complesso delle diverse norme e in particolare dal comma 673 della legge 147/13 (relativo alla detenzione temporanea) che fa riferimento al possessore "a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie".

Il caso più frequente è il diritto di abitazione che l'articolo 540 del codice civile fa scattare in favore del coniuge superstite per la casa adibita a residenza familiare. Si tratta di un diritto che il coniuge superstite acquisisce al momento della morte dell'altro coniuge (Cassazione, sentenza 6231/2000), a prescindere dall'accettazione dell'eredità ed anche nel caso di rinunzia a quest'ultima. Solo il titolare del diritto di abitazione rientra tra i soggetti passivi della Tasi, mentre gli eventuali figli del de cuius sono solo «nudi proprietari» e come tali assolutamente estranei al rapporto d'imposta.

Occorre comunque precisare che il diritto di abitazione spetta al coniuge superstite solo se la casa familiare è di proprietà del defunto o in comunione. Se invece l'immobile è di proprietà di un figlio, è quest'ultimo che deve pagare la Tasi, a meno che il coniuge superstite mantenga il diritto di usufrutto ed è quindi soggetto passivo del tributo.

Va infine considerata la quota Tasi a carico dell'utilizzatore dell'immobile (dal 10% al 30%), sempreché si tratti di soggetto diverso dal proprietario.

COSÌ CAMBIA IL CALCOLO SE L'AFFITTUARIO LASCIA LA CASA

Pubblichiamo una selezione delle risposte ai quesiti inviati dai lettori al forum «SosTasi».

Recesso ad aprile, paga il proprietario

D. Possiedo un capannone a Milano affittato con contratto registrato nel 2010 di 6 anni + 6. L'inquilino a fine aprile ha riconsegnato l'immobile per recesso anticipato. Questo caso rientra nell'utilizzo temporaneo, per cui l'intera Tasi è a mio carico?

R. Sì, è corretto. L'articolo 1, comma 673, della legge n. 147/2013 prevede che in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare (indipendentemente dalla motivazione), la Tasi è dovuta soltanto dal possessore.

Se l'occupazione è «temporanea»

D. Un appartamento è stato affittato nel 2014 fino al 15 aprile, a seguito del recesso del conduttore è rimasto libero dal 16 aprile al 31 maggio per essere poi affittato dal 1° giugno a nuovi conduttori. Il proprietario, oltre alla quota del 90% a suo carico, deve versare una parte della quota inquilini?

R. Secondo il ministero dell'Economia (risposta n. 5 alle «Faq» del 3 giugno) il tributo va calcolato sui mesi, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni. Di conseguenza, sino al 30 aprile il proprietario dovrà accollarsi Tasi nella misura del 90%, così come disposto dalla delibera comunale. Il restante 10% resta a carico del conduttore. Per tutto il mese di maggio tutta la Tasi sarà a carico del proprietario, con l'aliquota delle case sfitte, e a partire dal 1° giugno si tornerà a sostenere il 90% della Tasi calcolata con l'aliquota delle case locate.

Calendari diversi per Imu e Tasi

D. A giugno di quest'anno ho pagato per la mia seconda casa a Milano l'acconto Imu pari al 50% di quanto pagato nel 2013. Pur leggendo tutte le informazioni sul tema, non ho capito se il prossimo 16 ottobre devo pagare (il saldo?) sul calcolo 2014 detratto l'acconto già versato o se dovrò pagare il 16 dicembre.

R. A decorrere dal 1° gennaio 2014 per gli immobili diversi dall'abitazione principale sono dovute sia l'Imu che la Tasi. Quindi, entro il 16 dicembre dovrà saldare l'Imu, della quale ha già pagato l'acconto a giugno. Ma entro il 16 ottobre dovrà versare la prima rata Tasi

(perché Milano non ha fatto la speciale delibera in tempo per pagare l'acconto in giugno) e il relativo saldo entro 11 16 dicembre, sia da parte del proprietario che da parte dell'inquilino. Il Comune di Milano ha stabilito un'aliquota Tasi dello 0,8 per mille di cui una aliquota del 10% di quota Tasi a carico dell'inquilino.

CEDOLARE, ACCONTO IN CERCA DELL'ALIQUOTA RIDOTTA AL 10%

Spazio al previsionale anche per contratti risolti e sfratti

Per chi ha scelto la cedolare secca sugli affitti, si avvicina il versamento della seconda rata dell'acconto 2014, in scadenza il prossimo 1° dicembre. Un appuntamento particolarmente delicato per i contribuenti che optano per la tassa piatta "in corsa", cioè in un momento successivo alla stipula del contratto, e per chi ha un rapporto a canone concordato, per il quale è scattata quest'anno la riduzione al 10% dell'aliquota.

Le regole base

Entro lunedì 1° dicembre (la scadenza ordinaria del 30 novembre cade di domenica) va versato il 60% dell'acconto complessivo o, in alcuni casi, dell'intero acconto in unica soluzione.

Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nel 730 o in Unico 2015 può valutare l'adozione del metodo di calcolo previsionale al posto di quello basato sui dati storici. È il caso, innanzitutto, di coloro che hanno locato immobili con contratti a canone concordato. Il Dl 47/2014 ha ridotto, infatti, l'aliquota dell'imposizione sostitutiva su questa tipologia di contratti, portandola dal 15% al 10% con effetto dal periodo d'imposta 2014. Lo stesso decreto ha esteso l'applicazione dell'aliquota del 10% anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Resta invariata al 21%, invece, la cedolare secca applicabile ai contratti di locazione a canone libero.

Il metodo previsionale conviene anche nel caso di contratti risolti consensualmente nel 2013 o nel 2014, o in seguito alla chiusura del procedimento giudiziario di sfratto per morosità. In queste situazioni, infatti, la cedolare calcolata sui canoni maturati nel 2014 è inferiore a quella liquidata per l'anno 2013.

Il calcolo

I contribuenti che hanno aderito al regime della cedolare secca sono tenuti al versamento dell'acconto per il 2014 se l'importo indicato nel campo «Totale imposta cedolare secca», di cui al rigo RB11, colonna 3 del modello Unico 2014 - PF è pari o superiore a 52 euro (se è inferiore, non è dovuto acconto). L'acconto è dovuto nella misura del 95% dell'importo indicato al rigo RB11.

Dall'applicazione di questa regola deriva che sono esclusi dal versamento dell'acconto i contratti stipulati nel 2014 i quali - non avendo il dato storico rappresentato dall'imposta liquidata per il 2013 - non versano acconti per il 2014. In questo caso, l'intera cedolare secca calcolata sui canoni maturati 2014 dovrà esser versata nel 2015 insieme agli acconti dovuti per quest'ultima annualità.

Con il metodo previsionale, invece, il contribuente che preveda una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti calcolando il 95% di tale minore imposta.

Questo significa che i locatori di abitazioni con contratto a canone concordato possono effettuare i calcoli dell'acconto complessivo 2014 tenendo già conto della riduzione dell'aliquota al 10 per cento. In particolare, se è stato versato il primo acconto, l'importo della seconda rata si ottiene determinando l'imposta annua dovuta per il 2014 con l'aliquota del 10%, calcolando il 95% della cedolare così determinata e sottraendo quanto già versato con il primo acconto. Chi è tenuto a effettuare il versamento in un'unica soluzione, può determinare l'imposta annua dovuta per il 2014 con l'aliquota del 10% e versare a titolo di acconto il 95 per cento.

Il versamento in F24

Indipendentemente dal metodo di calcolo prescelto - storico o previsionale - il pagamento va fatto in unica soluzione, entro il 1° dicembre 2014, se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 euro. Al contrario, se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro il versamento deve avvenire in due rate, di cui la prima con le scadenze del saldo 2013 pari al 40% dell'acconto totale e la seconda, per il versamento del restante 60%, entro il prossimo 1° dicembre. Eventuali errori o ritardi nel pagamento possono essere rimediati con sanzioni ridotte grazie al ravvedimento operoso.

A differenza del versamento del saldo 2013 e del primo acconto 2014, la seconda rata di acconto non può essere rateizzata. Il codice tributo da riportare nel modello F24 per il versamento del secondo acconto o per il versamento dell'acconto in unica soluzione è il 1841, da indicare nella «Sezione Erario».

Trattenuta da 730

I contribuenti che hanno presentato il modello 730/2014, non versano il secondo acconto con il modello F24 ma subiranno nel mese di novembre la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto della cedolare secca, calcolate in base alle informazioni contenute nel modello.

DELEGHE SCRITTE E LIMITATE

La riforma ha messo i paletti alla rappresentanza dei condòmini

Il diritto del condomino di intervenire all'assemblea anche a mezzo di un rappresentante è sancito anche nella riforma del condominio (legge 220/2012) con alcune precisazioni e paletti. L'attuale formulazione dell'articolo 67 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce le modalità di conferimento della delega limitandone l'utilizzo in determinate circostanze.

La forma

Prima della riforma la norma non specificava in quale forma dovesse essere conferito il potere rappresentativo, per cui si è sostenuto che il delegato potesse fornire la giustificazione dei suoi poteri anche con una semplice dichiarazione di cui si dava atto nel verbale di assemblea, e in mancanza di una delega scritta si ricorreva spesso alla telefonata al condomino delegante per una conferma.

Tale prassi ha però comportato un contrasto interpretativo con chi sosteneva che l'unico forma di conferimento del potere di rappresentanza fosse quella scritta, quanto meno necessaria per deliberare su argomenti non di ordinaria amministrazione o che comportavano rinunce a diritti o transazioni.

Il legislatore della riforma ha richiesto espressamente la delega scritta senza prevedere un particolare contenuto, essendo solo necessario individuare per quale assemblea venga conferita.

I limiti della legge. La riforma introduce un limite di conferimento del potere rappresentativo nei soli condomìni con un numero di partecipanti superiore a venti. Il legislatore si è infatti preoccupato di evitare il concentramento di deleghe in mano a pochi soggetti solo nei complessi immobiliari medio-grandi: se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale (cioè i millesimi di proprietà).

Il rappresentante non deve quindi essere portatore di un numero di deleghe superiore al quinto dei condòmini, che nel contempo non devono superare complessivamente i 200 millesimi del valore dell'edificio. Per l'applicazione del divieto devono concorrere entrambi i presupposti, numerico o per testi e qualitativo o millesimale, avendo il legislatore utilizzato la congiunzione «e» in luogo della congiunzione «o».

Ne consegue che si possono raccogliere deleghe anche da più di un quinto dei condòmini purché rappresentino meno di 200 millesimi e, allo stesso modo, si può farsi delegare da un numero di condòmini che sia meno di un quinto del totale, anche se rappresenta più di duecento millesimi.

Ciò si spiega dal fatto che le deliberazioni vengono adottate col sistema della doppia maggioranza e che pertanto non v'è alcun rischio in tal modo di far decidere tutto al delegato. Se si sostenesse il contrario, e cioè che il divieto si applica anche col superamento di uno solo dei presupposti stabiliti dalla norma significherebbe non dare la possibilità al condomino che abbia più di 200 millesimi di essere rappresentato in assemblea, diritto sancito dallo stesso articolo 67 delle Disposizioni di attuazione.

La delega, inoltre, non può essere frazionata, nel senso che il condomino proprietario di più unità immobiliare può conferire una sola delega. Il superamento dei limiti posti al potere rappresentativo, trattandosi di un vizio relativo al procedimento di formazione della delibera, comporta la semplice annullabilità e non la nullità della delibera, quindi va impugnata entro 30 giorni dalla sua approvazione o dalla sua comunicazione agli assenti.

Nel regolamento

Anche il regolamento può disciplinare l'esercizio del potere rappresentativo in assemblea. L'articolo 67 delle Disposizioni di attuazione è espressamente richiamato dal successivo articolo 72 come norma inderogabile, pertanto devono considerarsi radicalmente nulle le clausole contenute in un regolamento di condominio che dovessero escludere l'esercizio del potere di essere rappresentati.

Ciò significa che saranno nulle quelle clausole che fissano limiti meno rigorosi di quelli previsti dalla legge ma ben potranno prevedere limiti più restrittivi purché non si traducano in una sostanziale esclusione del potere di conferire la delega. Il principio vale non solo per le clausole che escludono il diritto a farsi rappresentare ma anche per quelle che permettono la delega solo a determinati soggetti (ad esempio esclusivamente condomini o parenti stretti). In tal modo si impedirebbe la libertà di scelta del proprio rappresentante in contrasto con il principio di libertà della delega assembleare sancito da una disposizione di legge inderogabile.

CASSAZIONE. IL CONTO COINTESTATO NON VA DIVISO A METÀ

Se un conto corrente bancario è cointestato, le giacenze che esso ospita si presumono appartenenti ai cointestatari in quote eguali; si tratta però di una presunzione vincibile mediante una prova contraria

e, in particolare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. Lo ha confermato la Cassazione, nella sentenza n. 809/2014.

Una prova evidente della non contitolarità delle giacenze esistenti sul conto cointestato è, ad esempio, quella che può essere offerta nel caso in cui uno solo dei cointestatari abbia provveduto ad alimentare il conto corrente con propri versamenti. Ancora, una presunzione grave, precisa e concordante di non titolarità si può avere nel caso nel quale uno dei cointestatari sia privo di redditi e non abbia mai avuto un proprio patrimonio.

Nel caso giudicato dalla Suprema corte, due coniugi si erano resi cointestatari di un conto corrente, sul quale erano però confluiti, in maniera progressiva e successiva, svariati accrediti provenienti dai compensi per l'attività lavorativa di uno solo dei cointestatari medesimi (e cioè il marito). Secondo la Cassazione, la cointestazione del conto corrente non costituisce circostanza idonea a dar vita a una liberalità tra i cointestatari: lo spirito di liberalità, infatti, è elemento costitutivo del contratto di donazione (il quale, salvo che si tratti di una donazione di modico valore, va stipulato per atto pubblico) e che consiste nella consapevolezza di conferire ad altri un vantaggio patrimoniale senza che il donante vi sia costretto.

Nel caso di specie, invece, era risultato pacifico e comprovato che la volontà del marito non era quella di beneficiare la moglie in misura pari al 50% degli importi che solo il marito avrebbe accreditato successivamente all'apertura del conto (nel quale la moglie non avrebbe mai versato alcun proprio introito). Infatti, la cointestazione del conto era stata effettuata allo scopo di permettere alla moglie di avere una delega a operare sul conto per far fronte ai bisogni della famiglia.

Per la Cassazione,dunque, in un simile contesto è da escludere che la cointestazione del conto corrente possa essere ricondotta a una donazione: infatti, la cointestazione non costituisce da sé un presupposto idoneo a fornire la prova dell'esistenza di una volontà di effettuare una donazione. La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (ai sensi dell'articolo 1854 del Codice civile) sia nei confronti dei terzi, sia nei rapporti interni, fa bensì presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (ai sensi dell'articolo 1298, comma 2,Cc), ma tale presunzione dà luogo soltanto a un'inversione dell'onere della prova, che può peraltro essere data attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa dalla contitolarità che apparentemente risulta dalla cointestazione stessa. ■

PATRIMONIO DEL FIP

segue dalla prima pagina

Rileva il giudice come non si ravvisino margini di dubbio sulla insussistena del diritto delle parti ricorrenti all'imputazione della somma pretesa (€ 2.611.724,00) al FIP ex Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, considerate le approfondite valutazioni effettuate dal CTU sulla documentazione prodotta dalle parti e, in particolare, sui bilanci di esercizio di Unicredit dall'anno 2002 all'anno 2012 e sui bilanci di esercizio della Cassa di risparmio dall'anno 1995 al 2001.

Il quesito posto dal Giudice al CTU è stato:

«Indichi il CTU se la voce "consistenza al 31.12.2005" iscritta a bilancio 2006, rappresentava la consistenza del fondo derivante dai versamenti effettuati e dagli apporti ad esso confluiti nel corso del tempo, maggiorata dei rendimenti, dedotte le prestazioni erogate (come previsto dal Regolamento) ovvero se era, invece, frutto di valutazioni attuariali (ossia rappresentazione in termini contabili della stima dell'onere pensionistico a carico della banca) e quali eventuali modifiche ha comportato, nella redazione di questa specifica voce di bilancio, l'introduzione del principio contabile internazionale IAS 19».

Il CTU, con motivazione estesa e notevolmente articolata (che ha comportato la ricostruzione dei principi contabili italiani applicabili prima dell'entrata in vigore dei principi contabili internazionali alla redazione dei bilanci di esercizio della banca), ha accertato che:

«– la consistenza al 31 dicembre 2005, iscritta a bilancio 2006, era frutto di valutazioni attuariali;

– l'adozione del principio internazionale IAS 19, nel bilancio 2006, ha comportato per esigenze comparative, la riespressione delta consistenza dei due fondi al 31 dicembre 2005 quale mero frutto di calcoli attuariali. L'azienda bancaria ha, in tal modo, abbandonato la prassi adottata nei precedenti esercizi, di esposizione della consistenza dei due fondi sulla base di criteri di determinazione differenti da quello meramente attuariale, derivanti dagli accordi aziendali, come peraltro consentito dal principio contabile italiano OIC 19;

– l'adozione dello IAS 19 ha avuto, inoltre, quale conseguenza di tipo "numerico" la variazione in diminuzione della consistenza dei due fondi al 31 dicembre 2005 secondo principi internazionali rispetto a quella, alla stessa data, determinata secondo i previgenti principi contabili italiani. Tale variazione negativa, rispettivamente pari ad euro 48,2 milioni circa nel caso del fondo pensionati ex Cassa di risparmio di Trento e Rovereto e pari a euro 2,6 milioni circa, nel

segue a pagina 12

caso del fondo pensionati ex Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, secondo le disposizioni previste dal principio IFRS 1, è stata imputata al patrimonio netto dell'azienda bancaria».

Le conclusioni esposte dal CTU nell'elaborato peritale sono pienamente condivisibili in quanto formulate all'esito di indagini correttamente eseguite ed immuni da profili di censurabilità, nonché particolarmente approfondite con la concorrente partecipazione – alle operazioni peritali – dei consulenti di parte (con i quali sono state tenute cinque riunioni). Il CTU ha, altresì, esaminato le valutazioni critiche dei consulenti di parte fornendo ulteriori note argomentative.

Ebbene, è stato, invero, accertato che la voce "consistenza al 31.12.2005, iscritta al bilancio 2006" era il frutto di valutazioni attuariali e che, pertanto, la stessa rappresentava la stima, in termini contabili, dell'onere pensionistico scaturente dal Regolamento del FIP gravante sulla banca convenuta. La differenza quantitativa iscritta a bilancio a seguito dell'introduzione dei criteri di determinazione internazionale ha imposto alla banca convenuta l'abbandono di tassi di attualizzazione vigenti nell'ordinamento italiano e l'adozione di diversi principi contabili di attualizzazione, senza che – il passaggio da un criterio all'altro – abbia determinato distrazione di somme e violazione dell'art. 2117 c.c.

Tali conclusioni, ovviamente, non modificano l'obbligo pensionistico (calcolato con criteri retributivi) che la banca è tenuta ad adempiere nei confronti dei pensionati del FIP.

La domanda va, pertanto, respinta.

Le spese di lite sono interamente compensate fra le parti considerata la complessità della controversia.

Le spese di CTU (liquidate con separato decreto) sono poste a carico di tutte le parti in solido tra loro, nei confronti del CTU, e, nei rapporti interni, per il 50% a carico delle parti ricorrenti e per il restante 50% a carico della parte convenuta.

PQM

– definitivamente pronunciando, contrariis reicetis, rigetta la domanda e compensa tra le parti le spese di lite. Dichiara irripetibili le spese di lite.

Le spese di CTU sono poste a carico di tutte le parti in solido tra loro, nei confronti del CTU, e, nei rapporti interni, per il 50% a carico delle parti ricorrenti e per il restante 50% a carico della parte convenuta.

Roma, 5 giugno 2014.»

Ognuno potrà fare le proprie considerazioni e commenti.

SITUAZIONE DEI SOCI

Alla data odierna gli iscritti all'Associazione sono: 447.

I NOSTRI LUTTI

Comunichiamo con vivo cordoglio e con un pensiero di commossa partecipazione alle famiglie, la scomparsa dei soci:

- AMBROSI MARCO
- BETTELLA FINARDI BRUNA
- CAPALDO PEDROTTI ANNA
- FONTANARI LELIO
- GIANMOENA PIO
- MANFIOLETTI FULVIO
- PATUZZI SERGIO
- TOMASI MARIO
- TRANQUILLINI CLARA

NUOVE PENSIONI DI REVERSIBILITÀ:

- RIGO FONTANARI IOLANDA
- SESTER MANFIOLETTI TULLIA
- VINANTE PATUZZI GIOVANNA

QUOTE ASSOCIATIVE PRO 2015

Le quote per il 2015 sono state confermate in:
- **Euro 5** per commessi, ausiliari;
- **Euro 8** per impiegati e quadri;
- **Euro 10** per funzionari;
- **Euro 13** per dirigenti.

Auspichiamo che anche per quest'anno le quote vengano trattenute direttamente dall'UNICREDITO in sede di pagamento della Pensione in uno dei primi mesi del 2015.

Coloro che non sono beneficiari di pensione integrativa e percepiscono la sola pensione INPS saranno contattati direttamente dall'Associazione che indicherà le modalità di versamento della quota.

AVVERTENZA

Tutte le note sono state compilate dalla nostra redazione attingendo alle Norme ufficiali o a qualificati quotidiani o periodici. Non possiamo tuttavia assumere alcuna responsabilità per gli eventuali errori od omissioni delle nostre fonti o per nostre involontarie sviste.